

Per quanto riguarda gli incarichi di E. Q. si rinvia allo specifico regolamento.

## Art. 17

### Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato

1. Il trattamento economico accessorio di un incarico di EQ è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario.

2. L'importo della retribuzione di posizione sarà corrisposto come segue:

- nell'ambito delle risorse complessive finalizzate all'erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutti i titolari di incarico di E.Q., l'ente destina una quota del **20%** per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato delle medesime P.O.;

- le risorse destinate alla retribuzione di risultato vengono ripartite tra gli incaricati di elevata qualificazione sulla base dei seguenti criteri, tenendo conto del tempo lavoro, del peso dell'indennità di posizione sul totale delle risorse ad essa assegnate, della valutazione e dell'eventuale incarico ad interim, quest'ultimo attribuibile solo nell'ipotesi di mancata nomina del titolare e non per la sostituzione dello stesso anche se per un lungo periodo] seguendo il seguente calcolo:

**-Retribuzione assegnata** = Retribuzione nominale x rapporto di lavoro (part time)

**-Retribuzione spettante** = Retribuzione assegnata x tempo lavoro (mesi lavorati)

**-Peso posizione (%)** = Indennità posizione spettante X 100 / Totale risorse per retribuzione di posizione.

**-Retribuzione di risultato teorica massima individuale** = Peso posizione (%) X Totale risorse per retribuzione di risultato / 100

**-Retribuzione di risultato da erogare** = Retribuzione di risultato teorica massima individuale X valutazione /100 + eventuale compenso per incarico ad interim;

- secondo l'art. 17 comma 2 CCNL 2019/2021 varia da un minimo di Euro 5000,00 ad un massimo di Euro 18.000,00 (*quota massima riducibile*) annui lordi per tredici mensilità;

- secondo l'art. 17 comma 3 CCNL 2019/2021 varia da un minimo di Euro 3000,00